

Sant'Ambrogio, 12/11/2018

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Avviso pubblico per l'avvio dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani CER 20 01 10 abbigliamento e indumenti usati provenienti dai centri di raccolta e dal territorio della Valle Susa e della successiva procedura negoziata – Risposta criticità, rettifiche e proroghe termini.

Un Operatore Economico ha posto in rilievo alcune criticità, (testo in allegato alla presente), con la presente si riportano, in forma anonima, le risposte, le variazioni apportate ai documenti ed i nuovi termini per porre quesiti e consegnare le manifestazioni.

1^ criticità: criterio di aggiudicazione:

Quanto alla asserita "1^ criticità: criterio di aggiudicazione".

Il servizio considerato nell'avviso pubblico in oggetto è, come da Voi stessi riconosciuto, ascrivibile ai cosiddetti "contratti attivi", ossia quelli destinati a determinare un'entrata per la stazione appaltante.

Tale genere di contratti è considerato escluso dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come introdotta dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Invero, <<l'articolo 4 del codice dei contratti pubblici, nella versione originaria (applicabile *ratione temporis*, in quanto ai sensi dell'art. 131, la novella di cui al decreto legislativo n. 56 del 2017 entra in vigore il 20 maggio 2017), sottopone "l'affidamento

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice" al "rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Tale lacuna è stata poi colmata per effetto dell'articolo 5 del d. lgs. n. 56 del 2017 (cd. correttivo al Codice dei contratti pubblici), che ha inserito dopo le parole: "lavori, servizi e forniture," le seguenti: "dei contratti attivi," con portata evidentemente innovativa rispetto alla previgente disciplina.

Un obbligo di avviare una procedura di evidenza pubblica potrebbe, in linea teorica, scaturire dall'art. 3 del r.d. nr. 2440 del 1923, norma considerata tuttora vigente dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui: "... I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata". Tuttavia, come condivisibilmente asserito dal Consiglio di Stato in una fattispecie analoga (decisione n. 1299 del 2015), le società a partecipazione pubblica sono sottratte agli obblighi contenuti nella normativa in materia di contabilità pubblica, e in particolare a quelli discendenti dal ricordato art. 3 del r.d. nr. 2440 del 1923 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, nr. 7554); tale indirizzo, del resto, è coerente con le più recenti posizioni della S.C., la quale ha escluso la sussistenza della giurisdizione contabile per i danni arrecati al patrimonio sociale da mala gestio degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, ritenendone al riguardo inconferente la qualificazione di organismi di diritto pubblico (cfr. Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2013, nr. 10299; id., 5 aprile 2013, nr. 8352; id., 9 marzo 2012, nr. 3692).>> (TAR Campania Napoli, Sez. IV, 11.05.2017, n. 2537).

In questa prospettiva questa stazione appaltante ha adottato un criterio di aggiudicazione coerente con la natura del contratto non essendo vincolata alla stretta osservanza di quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quanto alla asserita "2^ criticità: importo a base d'asta".

L'importo a base d'asta è stato determinato sulla base dell'esperienza pregressa e delle competenze/conoscenze tecniche di questa stazione appaltante. Stante la vostra comunicazione sono state poi contattate le Società CIDIU Servizi s.p.a e ACEA Pinerolese s.p.a., (facenti parte come ACSEL s.p.a. di Corona Nord Ovest, rete di imprese per la gestione aziendale associata dei rifiuti) le quali hanno confermato di ricavare, per il recupero della frazione, gli importi di 0,0739 €/kg e 0,081 €/kg.

Stante quanto sopra riportato si modifica l'aggio posto a base di gara che diventa 0,07 €/kg, l'importo della cauzione definitiva diventa € 5.750,00 e si prorogano i termini della manifestazione d'interesse che diventano:

Termine per porre quesiti ore 12.30 del 20/11/2018;

Termine di risposta ai quesiti ore 12.30 del 22/11/2018;

Termine per la consegna della manifestazione d'interesse ore 12.30 del 28/11/2018.

Quanto alla asserita "3^ criticità: mancata considerazione di tematiche di filiera e di finalità sociali".

Il rilievo di questo Operatore Economico lungi dall'evidenziare profili di illegittimità e/o manifesta irragionevolezza del disciplinare di gara, si limita a prospettare un diverso orientamento delle scelte discrezionali attuate da questa stazione appaltante.

A tal riguardo, si ritiene di confermare l'impostazione e le scelte già adottate che appaiono più confacenti e coerenti con il principio del favor participationis e della massima concorrenza tra gli operatori economici.

Per quanto attiene le manifestazioni pervenute si specifica che non sarà necessaria rinviarle, essa verranno valutate dopo la scadenza delle ore 12.30 del 28/11/2018

Distinti Saluti.

Il Responsabile del procedimento
(ing. Dario Manzo)

Dario Manzo

